

## CAPITOLO 6

# IL COMPENSO DELL'AVVOCATO

di Alessia Vanni

**SOMMARIO:** 1. Il diritto dell'avvocato al compenso. – 2. La determinazione consensuale (la regola). – 2.1 L'obbligo del preventivo – 2.2 Il patto di quota lite. – 3. La determinazione unilaterale (l'eccezione): dalle tariffe ai parametri. – 4. In dettaglio: il nuovo decreto parametri (d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55). – 5. Lo schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto parametri. – 6. La normativa sull'equo compenso. – 7. Le azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso. – 8. Il patrocinio a spese dello Stato.

### 1. Il diritto dell'avvocato al compenso

Al professionista, non necessariamente forense, spetta un compenso per la prestazione professionale resa in favore di chi gli ha conferito l'incarico. Tale circostanza non risponde solo alla consuetudine o alla *communis opinio*, bensì discende dalle disposizioni codicistiche.

La natura del rapporto tra avvocato e cliente/assistito risponde a due tipologie contrattuali:

- al **mandato** (artt. 1703 e ss. c.c.). L'**art. 1709 c.c.** sancisce la presunzione di onerosità del mandato e dispone che «*la misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice*»;
- al **contratto d'opera professionale** (artt. 2229 e ss. c.c.). L'art. 2233, comma 1, c.c. sancisce che «*il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene*»; prosegue, la disposizione, nel senso che la misura del compenso deve rivestire carattere di adeguatezza rispetto all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Dal combinato disposto delle due norme pare potersi affermare che il professionista, e quindi l'avvocato, ha:

- **diritto a percepire un compenso;**
- **facoltà di pattuirlo** con l'assistito;

- diritto a che il compenso sia **quantificato in via giudiziale** se non addiviene ad una (preferibile) determinazione consensuale.

Per “opera” e per “attività professionale” non intendiamo riferirci ai soli **giudizi compiuti**, ossia definiti. Il d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 prevede che il compenso debba essere corrisposto anche in caso di **giudizi non compiuti** (ad esempio, per rinuncia al mandato o revoca del mandato): in tal caso, l’avvocato avrà diritto a percepire i compensi maturati per l’opera svolta fino all’interruzione del rapporto professionale.

I titolari del diritto al compenso sono:

- gli **avvocati che esercitano la professione in forma individuale**. Nel caso in cui l’incarico difensivo sia affidato a **più avvocati**, ciascuno di questi ha diritto al compenso per l’opera prestata in favore del cliente. Nondimeno, laddove il compenso sia posto a carico del soccombente, il compenso è quantificato nella misura di quello dovuto ad un solo difensore;
- i **praticanti abilitati al patrocinio** (questi ultimi, con alcune limitazioni in punto di *quantum*);
- il **domiciliatario** relativamente alle sole fasi processuali che questi abbia effettivamente seguito (dunque, può non essere dovuta la fase di studio, ove il domiciliatario non abbia partecipato all’attività di studio della causa) ed in ogni caso il suo compenso deve essere rapportato alle prestazioni effettivamente svolte. Con la precisazione, spesso trascurata, che l’avvocato che incarichi direttamente un altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente (C.N.F., 10 marzo 2015, n. 5);
- la **società tra avvocati**: ad essa è liquidato il compenso spettante ad un solo difensore, anche se la prestazione è di fatto eseguita da più soci nel corso del procedimento.

**Obbligato al pagamento del compenso dell’avvocato è il cliente, che non necessariamente coincide con la parte assistita**, intendendosi, il primo, come il soggetto che conferisce l’incarico all’avvocato e che si fa carico del pagamento delle sue spettanze e, il secondo, come il diretto beneficiario dell’attività difensiva (distinzione su cui v. meglio *infra*, in questo capitolo, par. 7).

Il compenso dell’avvocato è dovuto anche in mancanza di una specifica procura alle liti: ciò che rileva ai fini del diritto al compenso è lo svolgimento di una determinata attività processuale da parte del professionista. In particolare, vi è una «*differente funzione svolta dalla procura – atto ad efficacia esterna, idoneo a giustificare: nei confronti dei terzi, la difesa, ad opera del professionista, in favore del cliente e, nei*

*confronti di quest'ultimo, l'assunzione di iniziative processuali destinate a incidere nella sua sfera giuridica – e dal mandato professionale – atto a rilevanza interna, necessario per la riferibilità degli effetti della, sicuramente svolta, attività professionale della quale si chiede il pagamento –: il rigore formale che presidia il conferimento della procura e la sua stessa esistenza sono dunque funzionali al primo dei due aspetti ma non toccano il secondo che dipende solo dal riscontrato esercizio di una valida difesa in favore del cliente stesso» (Cass. civ., ord., sez. VI, 6 febbraio 2015, n. 2321).*

Per richiedere il pagamento delle proprie spettanze e dunque **costituire formalmente in mora il cliente**, occorre attendere la **liquidazione del debito**, che avviene con il provvedimento del giudice a definizione del procedimento (Cass. civ., sez. VI, 24 ottobre 2014, n. 22678). In ogni caso, non possono essere liquidati all'avvocato compensi in misura inferiore ai minimi disposti dai parametri forensi (così Cass. civ., sez. VI-2, ord. 11 dicembre 2017 n. 29594, conforme a Cass. civ., sez. VI, 30 marzo 2011 n. 7293).

Qualora invece si tratti di compensi stragiudiziali, occorrerà una formale **diffida** da parte dell'avvocato. Dalla data di messa in mora (e non prima) decorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria, quest'ultima solo se richiesta poiché trattasi di un credito di valuta e non di valore; entrambe queste voci possono essere esatte dal cliente (Cass. civ., sez. lav., 27 settembre 2010, n. 20269).

Non commette il reato di appropriazione indebita la parte vincitrice di una causa civile in favore della quale il giudice abbia liquidato una somma a titolo di spese legali e che si rifiuti di consegnarla al proprio avvocato che reclaims come propria la suddetta somma. Nel caso in esame, la somma in questione era stata liquidata a favore non del difensore, bensì della parte vincitrice seppure a titolo di spese legali: tale importo, quindi, era da considerare di esclusiva proprietà della parte stessa, libera di destinarla a suo piacimento pur essendo tenuta al pagamento della parcella del difensore, che quindi non poteva accampare alcun diritto su quanto liquidato in favore del cliente (Cass. pen., sez. II, 24 giugno 2011, n. 25344).

Ben diverso è il caso della **distrazione delle spese di lite** (art. 93 c.p.c.), istituito in base al quale il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari (leggasi: "i compensi") non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. In tal caso, sorge un rapporto diretto fra avvocato e controparte, per cui il primo può rivolgersi direttamente alla seconda per il pagamento delle sue spettanze (Cass. civ., sez. lav., 27 gennaio 2016, n. 1526).

I crediti dell'avvocato godono del **privilegio generale** mobiliare di cui all'art. 2751 *bis*, n. 2, c.c. e si **prescrivono in dieci anni**, pur essendo per essi prevista dall'art. 2956, comma II, c.c. **una prescrizione presuntiva trienna-**

**le**, che può essere vinta dalla prova contraria in merito alla circostanza della mancata estinzione dell'obbligazione da parte del soggetto che vi è tenuto (ad esempio, attraverso l'allegazione di una fattura in acconto).

La giurisprudenza di merito ha affermato che al compenso del **difensore d'ufficio** non si applica la prescrizione presuntiva triennale: infatti, la *ratio* dell'art. 2956, comma II, c.c. si fonda sulla considerazione che vi sono rapporti della vita quotidiana nei quali l'estinzione del debito avviene di regola contestualmente all'esecuzione della prestazione, senza che il debitore abbia cura di richiedere una quietanza che gli consenta di provare, anche a distanza di tempo, di avere già provveduto a estinguere il debito. Il che non si verifica nel caso del difensore d'ufficio che ha inutilmente esperito la procedura esecutiva nei confronti dell'imputato (Trib. Mantova, sez. I, sentenza 24 febbraio 2017).

La prescrizione decorre dall'ultima prestazione eseguita o dal momento/dall'atto a cui può essere ricondotta la conclusione dell'incarico (sempre a titolo esemplificativo, sentenza/ordinanza/decreto di definizione della lite, conciliazione/transazione, rinuncia al mandato o revoca del mandato).

## 2. La determinazione consensuale (la regola)

La **pattuizione dei compensi**, lo dice l'art. 25, comma I, c.d.f. è **libera**; l'unico divieto imposto alle parti è quello di determinare compensi sproporzionati rispetto all'attività prestata o da prestare (art. 29, comma IV, c.d.f.).

Un aspetto decisamente innovativo rispetto al passato è la previsione in base alla quale la **pattuizione del compenso** è la **regola**, mentre la sua **determinazione unilaterale** (*ope iudicis* ovvero effettuata dall'avvocato) costituisce l'**eccezione**, o almeno così pare ricavarsi dalla lettera dell'art. 13, comma II, l.p.f. All'atto del conferimento dell'incarico professionale (o alla fine della lite, come consentito da Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2016, n. 2169) la parte e l'avvocato dovrebbero concordare:

- il **corrispettivo** dovuto al professionista in ragione dell'attività da prestare;
- le **modalità concrete con le quali adempiere** a detta obbligazione di pagamento.

Su queste basi, parte della dottrina ritiene necessaria la stipula di un vero e proprio **contratto d'opera professionale** (v. D. CONDELLO, *Criteri destinati alla sola liquidazione giudiziale, la soluzione da preferire è l'accordo delle parti*, in *Guida dir.*, n. 37, 15 settembre 2012, pp. 31 e ss.).

Al fine di guidare l'avvocato nella proposta di compenso da sottoporre al cliente, definitivamente abbandonata la tradizionale distinzione fra diritti e onorari, la legge professionale (art. 13, comma III, l.p.f.) e il codice deontologi-

co (art. 25, comma I, c.d.f.) indicano una serie di **criteri** a cui il professionista può attenersi e che gli consentono di dar luogo, del pari, ad una determinazione perfettamente legittima. Precisamente, è ammessa la pattuizione:

- a tempo;
- in misura forfettaria;
- per convenzione avente ad oggetto uno o più affari;
- in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione;
- per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività;
- a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare al destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.

Si ricorda che principio cardine della determinazione del compenso, qualunque essa sia, è quello della **proporzionalità** del medesimo **rispetto all'opera prestata** (art. 29, comma IV, c.d.f.), da valutare a posteriori e quindi ad opera professionale terminata. Inoltre, il divieto di richiedere compensi manifestamente sproporzionati è posto a tutela del cliente e prescinde dal fatto che questi accetti di provvedere al relativo pagamento: altrimenti detto, la rilevanza deontologica del compenso eccessivo non è esclusa dal consenso del cliente (C.N.F. 12 dicembre 2014, n. 181). Analogamente, l'eventuale previsione di un patto di quota lite, oggi vietata, non può comunque derogare al divieto deontologico di richiedere compensi manifestamente sproporzionati (Cass., Sez. Un., 25 novembre 2014, n. 25012).

Secondo un recente indirizzo della giurisprudenza comunitaria, il divieto imposto all'avvocato di contrattare con il cliente compensi che scendono al di sotto dei minimi professionali è contrario ai principi che regolano la concorrenza (Corte di Giustizia UE, sez. I, il 23 novembre 2017, cause C-427 e 428/161).

Può accadere, tuttavia, che la parte e il difensore non riescano ad addivenire ad **alcun accordo**. In tal caso, ciascuno di loro può rivolgersi al Consiglio dell'Ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione e, se negativo, ove neanche in detta sede si riesca a raggiungere una soluzione condivisa, il Consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un **parere sulla congruità** della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata, ma anche da prestare (art. 13, comma IX, l.p.f.).

### 2.1. L'obbligo del preventivo

Con l'entrata in vigore della legge 4 agosto 2017, n. 124 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza") è stata sancita l'obbligatorietà per gli avvocati, ma più in generale per tutti coloro che esercitano "professioni regolamenta-

te”, di fornire al cliente un **preventivo** scritto al momento del **conferimento dell’incarico**.

Trattasi di una normativa che ha abrogato nell’art. 13, comma V, l.p.f., l’inciso “*a richiesta*”, che consentiva di limitare l’obbligo del preventivo ai soli casi, appunto, di esplicita pretesa da parte del cliente. Pertanto, si ritiene che oggi la consegna di un preventivo scritto al cliente sia sempre obbligatoria; essa dovrà contenere “*la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale*”.

Con la circolare n. 11 del 31 ottobre 2017, il C.N.F. ha approvato la nuova modulistica ad uso degli avvocati conforme alle novità previste dalla legge sulla concorrenza. In particolare, ha messo a disposizione degli avvocati tre schemi di preventivo semplificati, rispettivamente per gli incarichi penali, civili e stragiudiziali. Nella circolare, il C.N.F. ha rappresentato l’opportunità che gli avvocati si muniscano della prova dell’avvenuta consegna del preventivo, anche mediante la sottoscrizione per ricevuta e accettazione da parte del cliente (che sarebbe meramente ricognitiva dell’accordo confermato mediante la comunicazione). Inoltre, chiarisce che l’accettazione dell’incarico e la comunicazione scritta del presumibile costo della prestazione possono anche essere contestuali. Ad esempio, le parti possono stipulare in forma scritta l’intero assetto del contratto di patrocinio, ivi inserendo quindi anche l’indicazione del prevedibile costo delle prestazioni: in tal caso, l’adempimento dell’obbligo di comunicazione dei costi è assorbito dal perfezionamento del contratto d’opera professionale a seguito di proposta e accettazione.

## 2.2. Il patto di quota lite

In conformità all’art. 13, comma IV, l.p.f., ma diversamente rispetto alla previgente normativa deontologica, è sancito il **divieto del patto di quota lite**: non sono consentiti gli accordi con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa; invece, non costituisce patto di quota lite l’accordo sul pagamento delle prestazioni professionali stipulato alla conclusione dell’attività difensiva svolta (Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2016 n. 2169). La legge professionale aggiunge una specificazione rispetto al codice deontologico, ossia prevede la «**nullità**» di dette pattuizioni in luogo del semplice divieto. A fianco della sanzione “civile” ve n’è una disciplinare: la violazione del divieto comporta infatti la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.

La *ratio* dell’art. 25, comma II, c.p.c. è tradizionalmente ricondotta all’immoralità della pattuizione, generalmente assimilata ad uno strumento di speculazione a danno dell’assistito. La giurisprudenza di legittimità è costante nel rinvenire la giustificazione del divieto «*nell’esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale*»

*di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al fine di tutelare l'interesse del cliente e la dignità e moralità della professione forense» che risulterebbe in qualche modo “inquinata”, in spregio anche al dovere di indipendenza, ogni qualvolta il professionista partecipi direttamente agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione richiesta (Cass. civ., sez. II, 19 novembre 1997, n. 11485, in *Giust. civ.*, 1998, I, pp. 3207 e ss.; nella giurisprudenza di merito, Trib. Cagliari, 10 giugno 2004, in [www.forodicagliari.it](http://www.forodicagliari.it)).*

Dal patto di quota lite devono essere tenute distinte due fattispecie:

- la **gratuità dell'incarico**, espressamente prevista nell'art. 13, comma 1, l.p.f.;
- il **palmario**, che consiste in un riconoscimento che il cliente spontaneamente corrisponde al difensore in ragione della qualità dell'opera svolta nei suoi confronti.

### **3. La determinazione unilaterale (l'eccezione): dalle tariffe ai parametri**

Non di rado accade (anzi, è la prassi) che l'avvocato e il cliente non tentino neppure di arrivare ad un accordo per la definizione del compenso spettante al primo, il quale si trova così nella posizione di decidere in modo **unilaterale** l'ammontare delle proprie spettanze. Si pone dunque il problema di come quantificare il corrispettivo del professionista per l'opera prestata.

Tale interrogativo ha ricevuto risposte differenti nel corso del tempo. L'art. 57 della previgente legge professionale (**Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578**), da leggersi unitamente all'art. 2233 c.c., definiva alcuni principi da applicarsi per la determinazione del compenso dovuto al professionista:

1. determinazione delle tariffe forensi con deliberazione biennale del C.N.F., con riferimento al valore della controversia, al grado dell'autorità chiamata a conoscerne, e, per i giudizi penali, anche alla durata di essi;
2. minimi tariffari inderogabili: tuttavia, al giudice era riconosciuta la duplice facoltà di oltrepassare il limite massimo nei casi di eccezionale importanza e di attribuire con provvedimento motivato l'onorario in misura inferiore al minimo quando la causa era di facile trattazione;
3. divieto del patto di quota lite.

Altre disposizioni rilevanti nella precedente legge professionale sempre in tema di onorario del difensore erano gli artt. 61, 62 (disciplinante l'ipotesi di più avvocati che avessero prestato simultaneamente l'opera nell'interesse della stessa parte, secondo cui ciascun legale avrebbe avuto diritto, nei confronti di quest'ultima, al proprio onorario, salva una eventuale riduzione legata all'effettivo apporto dato da ognuno di essi), 66 (che poneva il divieto per l'av-

vocato di trattenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate) e 67 (che consentiva la cessione agli eredi dell'avvocato, entro tre anni dalla sua morte, del diritto di richiedere il rimborso delle spese ed il pagamento degli onorari).

L'ultimo aggiornamento delle tariffe forensi, prima della loro totale abrogazione, risale al **d.m. Giustizia 8 aprile 2004** (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2004), il quale scindeva il compenso dell'avvocato in diritti e onorari, entrambi inderogabili, suddivisi sia per valore della controversia sia per tipo di attività svolta.

È quindi intervenuta la **legge 4 agosto 2006, n. 248**, (c.d. «legge Bersani»), che, oltre a modificare l'art. 2233, comma III, c.c. per escludere il divieto di patto di quota lite, ha abrogato i minimi tariffari, sancendo la possibilità per il professionista di stipulare accordi scritti con il cliente (pena la nullità) con i quali stabilire il proprio compenso.

Con la **legge 24 marzo 2012, n. 27**, sono state radicalmente abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. All'art. 9, comma II, è stato previsto che nel caso di caso di liquidazione giudiziale «*il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*». Inoltre, il legislatore ha disposto che «*il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio*»; è stata inoltre disposta l'abrogazione delle disposizioni vigenti per la determinazione del compenso del professionista.

Detta previsione ha visto un'attuazione in via regolamentare con il **d.m. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140**, attraverso il quale sono stati indicati i parametri necessari alla liquidazione del compenso del professionista nei casi di mancata pattuizione con il cliente ovvero di determinazione in sede giudiziale. Tale disciplina è stata al centro di numerose critiche da parte dei professionisti poiché, fra gli altri aspetti, non avrebbe tenuto conto del pregio dell'opera prestata dal difensore, svilendone il contenuto anche a livello economico.

A rendere ancora più articolata la vigente normativa è intervenuta la **nuova legge professionale (legge n. 247/2012)**, il cui art. 13 detta i punti salienti dell'attuale disciplina:



- possibilità per l'avvocato di esercitare l'incarico professionale anche **a proprio favore e a titolo gratuito**;
- pattuizione del compenso **di regola per scritto** all'atto del conferimento dell'incarico professionale (non è comunque esclusa la pattuizione orale);
- **libertà di pattuizione del compenso**, salvi i criteri di cui al comma III;
- **divieto del patto di quota lite**;
- obbligo di **rendere noti al cliente, anche oralmente**, il livello della complessità dell'incarico e, **in forma scritta**, la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri (ad esempio, contributo unificato), spese (ad esempio, per notifiche, copie o trasferte, ma anche forfettarie), e compenso professionale (sul preventivo al cliente v. *supra*, paragrafo 2.1).

In ogni caso, la violazione dell'obbligo di comunicazione "scritta" non risulta idonea a provocare la nullità dell'accordo e la conseguente inefficacia del contratto d'opera professionale. La disposizione *de qua*, infatti, può essere qualificata in termini di "norma di comportamento dei contraenti" e non quale "norma di validità del contratto": la violazione del primo tipo di norme non incide sulla genesi dell'atto negoziale, nel senso che non è idonea a provocarne la nullità tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724 e Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2015, n. 23914).

È stata mantenuta la previsione in materia di **solidarietà professionale**. L'art. 68 della legge professionale previgente sanciva che, qualora un giudizio fosse definito con transazione, tutte le parti che avessero transatto fossero solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese degli avvocati che avevano partecipato al giudizio negli ultimi tre anni. La disposizione è stata integralmente recepita nell'art. 13, comma VIII, l.p.f. Pertanto, gli avvocati possono rinunciare alla solidarietà e dunque pretendere il pagamento del compenso esclusivamente dal cliente dal quale hanno ricevuto mandato (e non anche dalle altre parti) solo in caso di espressa rinuncia alla solidarietà suddetta.

Nell'art. 13, comma VI, l.p.f. è altresì prevista l'**emanazione di un regolamento ministeriale**, su proposta del C.N.F., avente ad oggetto una nuova determinazione dei parametri per la liquidazione del compenso dell'avvocato in caso di mancata determinazione consensuale o di liquidazione giudiziale, parametri da aggiornare ogni due anni dall'entrata in vigore della nuova legge professionale, applicandosi, nelle more, quelli stabiliti con il d.m. n. 140/2012. Si raccomandava altresì la formulazione dei nuovi parametri in modo da favorire la trasparenza, l'unitarietà e la semplicità nella determinazione degli onorari.

L'analisi del suddetto regolamento costituirà oggetto del prossimo paragrafo.

In conclusione, vogliamo soffermarci sulla problematica della **successione delle tariffe nel tempo**: nel caso in cui l'attività professionale sia iniziata

sotto una certa normativa tariffaria e si sia definita nella vigenza di una nuova regolamentazione, il compenso deve determinarsi in base alla **tariffa vigente al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine** con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico professionale.

In tal senso vi è una cospicua giurisprudenza, sia di legittimità che di merito. *Ex plurimis*, Cass. civ., ord., sez. VI, 26 novembre 2015, n. 24128; Cass. civ., sez. lav., 5 novembre 2012, n. 18920; Cass. civ., sez. II, 28 settembre 2012, n. 16581; cfr. Trib. Siena, sez. unica, 3 aprile 2014, n. 172 e Trib. sorv. Torino, decr. 27 febbraio 2013, in base al quale il deposito dell'istanza di liquidazione costituisce una componente della prestazione professionale dell'avvocato e rappresenta il momento conclusivo della stessa.

#### **4. In dettaglio: il decreto parametri (d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55)**

A meno di due anni dall'entrata in vigore del d.m. n. 140/2012, che già aveva abolito le vecchie tariffe professionali per sostituirle con il sistema dei parametri, è stato approvato il **regolamento ministeriale 10 marzo 2014, n. 55**, recante importanti novità in tema di parametri forensi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2014 ed entrato in vigore il giorno successivo. Le regole ivi contenute trovano applicazione per i procedimenti:

- di nuova instaurazione;
- in corso;
- già conclusi, ma per i quali non è stata ancora disposta la liquidazione del compenso.

Detto decreto è stato approvato in **attuazione dell'art. 13, comma VI, l.p.f.**, che espressamente prevede che il Ministero della Giustizia emani ogni due anni, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, i nuovi parametri aggiornati con l'indicazione precisa dei compensi spettanti all'avvocato nei casi in cui all'atto del conferimento dell'incarico (o successivamente) il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni altra ipotesi di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale, qualora la prestazione professionale sia resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. La legge professionale impone altresì (art. 13, comma VII, l.p.f.) che i parametri siano formulati in modo da favorire la **trasparenza** nella determinazione dei compensi, l'**unitarietà** e la **semplicità** nella determinazione dei medesimi.

Il d.m. n. 55/2014, sotto alcuni profili particolarmente atteso, ha apportato alcune significative **novità**.

In primo luogo, si nota un **aumento** di circa il 50 per cento **dei valori medi dei parametri**; per alcune voci, poi, l'aumento è ancor più consistente

(si pensi alle cause di lavoro). Sono state altresì previste nuove tabelle dedicate ad attività professionali che, sebbene piuttosto frequenti, non erano state considerate dal d.m. n. 140/2012 (prima fra tutte, la redazione dell'atto di precetto), sollevando le feroci critiche della classe forense. Sono state anche eliminate le riduzioni fino alla metà dei compensi spettanti per le cause di lavoro di valore inferiore ad Euro 1.000,00 e per le cause per indennizzo e irragionevole durata dei processi.

Ancora, il d.m. n. 55/2014 **non** prevede alcuna **riduzione per i compensi dovuti a seguito di ammissione al patrocinio a spese dello Stato** e ha reintrodotta il **rimborso delle spese forfettarie e delle trasferte**.

I parametri fissati dal decreto, lo ribadisce la disposizione di apertura, trovano attuazione in tutti i casi in cui all'atto dell'incarico, o successivamente, il compenso non sia stato determinato in forma scritta e in ogni altro caso di sua **mancata determinazione consensuale** (ad esempio, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale). Anche quando il compenso sia stato determinato mediante accordo contrattuale tra cliente ed avvocato, a quest'ultimo spettano comunque il **rimborso delle spese documentate**, delle spese di **trasferta** e delle **spese forfettarie** (di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione).

Dal punto di vista soggettivo, il decreto in esame estende il proprio ambito applicativo anche ai **praticanti abilitati al patrocinio**, ai quali riconosce il diritto alla liquidazione di un compenso pari, di regola, alla metà di quanto spettante agli avvocati (artt. 9, 17 e 24 del d.m. n. 55/2014).

È infine prevista un'articolata sezione dedicata agli incarichi di natura **stragiudiziale**, grande e grave omissione del regolamento previgente.

Il nuovo decreto si articola in cinque capi distinti, secondo la **struttura** che segue.

La **prima parte** del decreto contiene al **capo I** le disposizioni generali concernenti l'ambito applicativo (art. 1), i compensi e le spese (art. 2) e l'applicazione analogica per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione (art. 3).

Il **capo II** del decreto è dedicato all'attività giudiziale e contiene i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale (art. 4), i criteri per la determinazione del valore della controversia (art. 5), gli incrementi percentuali da applicare alle liquidazioni dei compensi per le controversie di valore superiore a 520.000,00 Euro (art. 6), la regolamentazione dei compensi dovuti all'avvocato per l'attività prestata nei giudizi iniziati ma non compiuti (art. 7), la regolamentazione dei compensi dovuti in caso di pluralità di difensori e di società professionali (art. 8), i compensi dovuti al praticante abilitato al patrocinio (art. 9), i compensi dovuti per procedimenti arbitrali rituali ed irituali (art. 10) e l'indennità di trasferta e rimborso delle relative spese (art. 11).

Il **capo III** è dedicato all'attività resa in ambito penale e, con strutturazione simile a quella del capo precedente, contiene i parametri generali per la

determinazione dei compensi (art. 12), la disciplina dei giudizi iniziati ma non compiuti (art. 13), gli incarichi conferiti a società tra avvocati (art. 14); introduce l'indennità di trasferta ed il rimborso delle relative spese (art. 15), estende all'avvocato della persona offesa e delle parti eventuali (parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria) i parametri previsti per il difensore dell'indagato e dell'imputato (art. 16) e regola la liquidazione dei compensi per i praticanti abilitati al patrocinio (art. 17).

Il **capo IV** contiene disposizioni concernenti l'attività stragiudiziale e, dopo aver fissato il principio di onnicomprensività dei compensi per prestazioni stragiudiziali (art. 18), indica i parametri generali per la determinazione dei compensi (art. 19), regola le prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali (art. 20), fissa i criteri di determinazione del valore dell'affare (art. 21) introducendo incrementi percentuali dei compensi per gli affari superiori a 520.000,00 Euro (art. 22), regola le ipotesi di incarichi affidati ad una pluralità di difensori e a società professionali (art. 23), fissa il compenso dovuto ai praticanti abilitati al patrocinio (art. 24), regola i compensi dovuti per gli incarichi iniziati ma non portati a termine (art. 25), disciplina le prestazioni con compenso a percentuale (art. 26) e fissa i criteri per la liquidazione del rimborso dell'indennità di trasferta e delle relative spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico fuori dal luogo in cui il difensore svolge in modo prevalente la propria professione (art. 27).

Il **capo V** contiene la disciplina transitoria, stabilendo che le disposizioni del decreto devono trovare applicazione alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (art. 28), che l'art. 29 fissa nel giorno seguente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, avvenuta il 2 aprile 2014.

La **seconda parte** del decreto è composta da numerose tabelle distinte per materie (venticinque sono per i giudizi civili e una per i procedimenti penali) o per specifico procedimento (anche tributario e amministrativo); è prevista altresì una tabella per l'attività stragiudiziale, che prende in considerazione anche le prestazioni svolte precedentemente o in concomitanza ad attività giudiziali.

Ciascuna tabella è divisa secondo le **fasi principali** del procedimento e secondo gli scaglioni corrispondenti a quelli previsti dal Ministero della Giustizia per la determinazione del contributo unificato, così semplificando la determinazione dei compensi da parte dei vari operatori. Nei **procedimenti civili**, occorre distinguere tra l'attività giudiziaria di cognizione e di esecuzione: la prima è suddivisa nelle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale, mentre la seconda comprende la fase di studio ed introduttiva e la fase istruttoria e di trattazione. Nei **procedimenti penali**, si differenziano le fasi di studio, introduttiva, istruttoria o dibattimentale, decisoria; si evidenzia anche che nella tabella per la liquidazione dei compensi in materia penale è stata inserita la voce delle indagini preliminari, non considerata dal d.m. n. 140/2012.

Per ciascuna fase il decreto contiene un'analitica elencazione esemplificativa degli atti e delle attività che vi sono comprese; limitatamente alla fase istruttoria civile, il decreto fornisce al giudice alcuni parametri di valutazione del **grado di complessità** della fase da utilizzare per incrementare o diminuire i valori medi di cui alle tabelle allegate all'interno della forbice percentuale indicata dal primo comma dell'art. 4.

Ai fini della determinazione del compenso dovuto all'avvocato si deve **tenere conto delle caratteristiche del procedimento** sottoposto al suo esame.

In particolare, in **ambito civile**, dovranno essere considerati:

- l'**urgenza** dello svolgimento dell'attività professionale;
- il **pregio** dell'attività medesima;
- l'**importanza**, la **natura**, la **difficoltà** ed il **valore dell'affare**;
- le **condizioni soggettive del cliente**;
- i **risultati** conseguiti;
- il **numero** e la **complessità delle questioni giuridiche e di fatto** trattate nel corso del procedimento.

Degli stessi criteri si dovrà tener conto nella quantificazione del compenso in ambito **stragiudiziale**, ai quali si aggiunge la valutazione:

- della difficoltà dell'affare;
- degli eventuali **contrasti giurisprudenziali** rilevanti;
- della quantità e del contenuto della **corrispondenza** necessaria intrattenuta con il cliente e con altri soggetti.

Particolare rilievo è dato all'**attività stragiudiziale svolta prima oppure in concomitanza con l'attività giudiziale** e che riveste **autonoma rilevanza** rispetto a quest'ultima: a norma dell'art. 20 del d.m. n. 55/2014, infatti, anche detta attività deve essere liquidata.

Nel **settore penale**, dovranno essere valutati:

- le **caratteristiche**, l'**urgenza** ed il **pregio** dell'attività prestata;
- l'**importanza**, la **natura** e la **complessità** del procedimento;
- la sua **gravità**;
- il **numero delle imputazioni**;
- il numero e la complessità delle **questioni giuridiche e di fatto** trattate;
- gli eventuali **contrasti giurisprudenziali** in materia;
- l'**autorità giudiziaria** dinanzi alla quale è esercitato il mandato;
- la **rilevanza patrimoniale**;
- il **numero dei documenti** da esaminare;
- la **continuità dell'impegno**, tenuto conto della **frequenza dei trasferimenti** fuori dal luogo in cui è esercitata la professione in modo prevalente.

Si deve altresì tener conto dell'**esito** ottenuto, avuto anche riguardo alle **conseguenze civili**, alle **condizioni finanziarie dell'assistito**, al **numero di udienze** (pubbliche o camerali) che siano state tenute nel procedimento di cui

si chiede la liquidazione, fatte salve quelle di mero rinvio, e al tempo necessario all'espletamento delle udienze in cui si è svolta attività.

Le somme indicate da ciascuna tabella, suddivise tra valori minimi, medi e massimi, possono essere **innalzate** dal giudice **fino all'80 per cento** o **ridotte fino al 50 per cento**, a seconda della complessità del procedimento.

Altre ipotesi di modifica, per eccesso o per difetto, dei parametri sono:

- la **contemporanea assistenza di più soggetti aventi la medesima posizione processuale** (aumento per ciascun assistito oltre al primo nella misura del 20 per cento fino a un massimo di dieci soggetti, o del 5 per cento per ogni soggetto oltre ai primi dieci, fino ad un massimo di venti);
- la **manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa** (aumento fino a un terzo a carico del soccombente; in senso conforme, Trib. Verona civ., sez. III, 23 maggio 2014): è il caso della c.d. *soccombenza qualificata*, peraltro avallata dal parere del Consiglio di Stato in quanto mirerebbe «non solo, a scoraggiare pretestuose resistenze processuali, ma, soprattutto, a valorizzare, premiandola, l'abilità tecnica dell'avvocato che, attraverso le proprie difese, sia riuscito a far emergere che la prestazione del suo assistito era chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie» (Cons. Stato, parere, 18 gennaio 2013, n. 161);
- la **lite temeraria** ovvero l'**inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda** (riduzione della metà);
- nel solo ambito penale, la **non necessità dell'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto** in relazione ai diversi imputati e alle contestazioni mosse (riduzione del 30 per cento), ferma l'identità della posizione processuale dei plurimi assistiti.

Di ogni discostamento dal valore medio, ovvero dal valore suggerito come «di regola» dal decreto, il giudice deve dare idonea **motivazione**.

Come ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, «quando il giudice liquida le spese secondo gli importi risultanti dalla notula ritualmente depositata, non è tenuto a particolari oneri di motivazione, salvo che la congruità di essa non sia stata specificamente contestata; quando, invece, il giudice ritiene di dovere avvalersi della facoltà di cui all'art. 92 c.p.c., comma I, (e cioè escludere la ripetizione delle spese eccessive o superflue) ha l'onere di indicare: quali spese abbia inteso ridurre od escludere; quali ragioni le rendano eccessive o superflue» (Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2014, n. 1972).

Da ultimo, si evidenzia che **sulla nota spese presentata dall'avvocato può intervenire il giudice**, per eccesso o per difetto, anche nella fase esecutiva: addirittura, egli può eliminare o ridurre voci della nota spese presentata dall'avvocato ed inserita nel precedente precetto intimato ancorché non oppo-

sto da parte del debitore, trattandosi di un potere-dovere volto alla preliminare verifica della correttezza della somma da assegnare (Cass. civ., ord., sez. VI, 17 novembre 2014, n. 24367).

### **5. Lo schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto parametri**

In data 7 dicembre 2017 è stato approvato dal Ministro della Giustizia (e subito dopo trasmesso al Consiglio di Stato per il parere di competenza), uno **schema di decreto recante modifiche al D.M. 55/2014**. Esso recepisce alcune delle proposte di modifica avanzate dal Consiglio Nazionale Forense che, nella sua proposta di aggiornamento, aveva evidenziato lacune e dubbi interpretativi sorti nell'applicazione del decreto parametro.

Tra le novità di maggior pregio troviamo l'inserimento di alcune tipologie di attività non comprese nelle tabelle del decreto parametri: si tratta dell'**attività dell'avvocato nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita** (art. 20, comma 1 *bis*).

Si propone inoltre l'introduzione di **limiti al potere giudiziale di riduzione dei compensi**, con percentuali non superiori al 50 per cento in materia civile, penale e stragiudiziale. Al contempo, **il compenso potrà essere aumentato** nei giudizi amministrativi quando sono proposti motivi aggiuntivi ed in quelli civili e penali quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, secondo percentuali diverse a seconda del numero dei soggetti rappresentati.

Lo schema di regolamento ha altresì cura di specificare che nei procedimenti arbitrali i compensi previsti dall'apposita tabella si applicheranno a favore di ciascun arbitro, e non più all'intero collegio (art. 10).

Infine con specifico riferimento alla **materia penale** è previsto:

- a) che, ai fini della determinazione del compenso, il giudice debba tener conto non solo del numero dei documenti da esaminare ma anche degli atti, il che comporta l'espansione dell'ambito del materiale oggetto di studio ai fini della quantificazione del compenso;
- b) che la liquidazione del compenso sia estesa anche alla fase procedimentale, con ciò consentendo di evitare effetti pregiudizievoli per il difensore che spiega la difesa nell'interesse di un soggetto sottoposto a procedimento che non sfocia, poi, nel giudizio;
- c) che gli aumenti e le diminuzioni previsti qualora un avvocato difenda più soggetti con la stessa posizione processuale si applichino anche quando il numero dei soggetti (e non delle parti, come attualmente stabilito), ovvero delle imputazioni, è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti: al concetto di parte proces-

suale è stato sostituito quello di soggetto processuale con ciò consentendo al difensore di poter richiedere il compenso per ogni singolo soggetto che difende e non, come ora, richiedere un compenso complessivo per la “parte” che può essere composta da più soggetti.

Il **Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi**, nell’adunanza del 21 dicembre 2017 ha espresso parere favorevole allo schema di decreto in esame.

Anche le **Commissioni Giustizia di Camera e Senato** hanno elaborato un parere favorevole, seppur con alcune osservazioni, sullo schema di decreto ministeriale.

In particolare, secondo la Commissione Giustizia del Senato il Governo ha accolto solo parzialmente le articolate proposte di modifica del decreto ministeriale n. 55 del 2014 avanzate dal Consiglio Nazionale Forense e senza espletare adeguatamente le ragioni di tale parzialità, invitando quindi il Governo a recepire per intero le proposte di modifica del C.N.F.

## 6. La normativa sull’equo compenso

Il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (c.d. **decreto fiscale 2017**, successivamente convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172) ha introdotto nella legge professionale forense l’art. 13 *bis*, rubricato “**Equo compenso e clausole vessatorie**”.

La normativa prende atto e mira a scongiurare la prassi, diffusa specialmente nelle **imprese bancarie e assicurative**, di determinare secondo convenzioni unilateralmente stabilite i compensi degli avvocati che, anche esercitando la professione in forma associata o societaria, le rappresentano e le assistono nelle procedure giurisdizionali e arbitrali (non è dunque applicabile nei rapporti con le categorie di clienti “persone fisiche e consumatori”). Tali convenzioni sono da sempre oggetto di feroce critica da parte dei professionisti, che pur di non rinunciare a clienti economicamente forti accettano di svolgere incarichi in loro favore a tariffe ben al di sotto dei parametri forensi.

L’art. 13 *bis* l.p.f. considera “**equo**” il compenso determinato nelle suddette convenzioni quando risulta:

- **proporzionato alla quantità e alla qualità** del lavoro svolto;
- **proporzionato al contenuto e alle caratteristiche** della prestazione legale;
- **conforme ai parametri** previsti dal D.M. 55/2014.

Il requisito di conformità ai parametri è stato introdotto dalla **legge di Bilancio 2018** (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 di-